



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1
36010 Monticello Conte Otto (VI)
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
Pec: urp.comune.ponticello.vi@pecveneto.it
www.comune.monticello.vi.it

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 28 maggio 2012

n.b. le modifiche sono riportate in grassetto

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti e più in generale la gestione dei servizi attinenti all'igiene ambientale ed in particolare definisce le norme generali, le modalità di determinazione ed applicazione della tariffa rifiuti di cui all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo stesso;**
- 2. Esso detta, con opportuni adattamenti relativi alla parte del servizio inerente la raccolta puntuale, condizioni, modalità ed obblighi relativa alla tariffa di igiene ambientale, applicabili alla gestione del servizio attuata nel Comune Monticello Conte Otto a decorrere dal 1° gennaio 2011.**

ART. 2 - TARIFFA

- 1. A partire dal 2006 il Comune di Monticello Conte Otto ha esternalizzato l'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla società partecipata SORARIS S.P.A. - d'ora in avanti denominata "gestore" - giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11/04/2006.**
- 2. I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresi i costi di spazzamento e lavaggio strade, sono coperti con un'entrata denominata "tariffa per la gestione dei rifiuti". Tale tariffa è adottata ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs 152/2006 e in attuazione del disposto dell'art. 5, comma 2 quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.**
- 3. La tariffa non ha natura tributaria ed è, quindi, soggetta ad Iva ai sensi del DPR 633/1972, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 14, comma 33 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.**
- 4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, e nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs 152/2006, la struttura della tariffa per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è determinata ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 22/1997 e del DPR 158/1999 le cui disposizioni trovano piena applicazione fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente regolamento.**
- 5. Una parte della tariffa, quota fissa, è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio; un'altra parte della tariffa, quota variabile, è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione definiti per il sistema puntuale**
- 6. La tariffa è determinata dall'organo comunale competente entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base del piano finanziario**

presentato dal Gestore ed è applicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso; essa è riscossa dal gestore stesso secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dal presente regolamento, nonché dal contratto di servizio.

- 7. Nel caso di mancata assunzione della deliberazione di determinazione delle tariffe entro il termine suddetto si intendono prorogate le tariffe esistenti.**

ART. 3 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa di riferimento è determinata sulla base del piano finanziario elaborato dal gestore che ripartisce i costi del servizio tra costi fissi e variabili, ulteriormente suddivisi fra costi da attribuire con il sistema normalizzato e costi da attribuire con il sistema puntuale di raccolta, riferiti alla gestione domestica e non domestica.
2. **Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 la tariffa, per quanto attiene alla parte calcolata con il sistema normalizzato, è stabilita sulla base delle modalità di cui alle formule e ai coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.**
3. La tariffa nella sua parte fissa è riferita ai costi dello spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, ai costi generali di gestione compresi quelli del personale e ai costi d'uso del capitale e da una parte variabile rapportata ai costi di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e riciclo dei rifiuti così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati.
4. La tariffa, per la parte relativa al sistema puntuale, è determinata sulla base del costo complessivo sostenuto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, suddiviso per il numero degli svuotamenti effettuati nel corso dell'anno sia riferiti alla gestione domestica che assimilata.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
6. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo:
 - a. quanto previsto dal D.P.R. 158/99, per la quota fissa;
 - b. criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti da parte delle due tipologie di utenza, per la parte puntuale.

ART. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti (art. 3 comma 3) e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche (art. 3 comma 6), si procederà alla determinazione come segue:
 - a) Per l'utenza domestica, nelle more dell'emanazione del citato regolamento, sono adottati i coefficienti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, secondo la procedura di calcolo definita al punto 4.1. Il numero dei componenti del nucleo familiare di

riferimento è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento della tariffa per le persone residenti nel Comune.

Per i non residenti, cittadini italiani o stranieri, è fatto obbligo di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare e/o dei conviventi; relativamente ai cittadini degli Stati Uniti d'America, di stanza presso la Caserma Ederle, l'obbligo della denuncia è a carico del proprietario dell'immobile locato che deve specificare sia le generalità che il numero degli occupanti; in caso contrario sarà applicata la tariffa relativa alle altre utenze.

In caso di utilizzo di locali da parte di soggetti non residenti che non abbiano presentato la denuncia, la tariffa sarà applicata secondo i coefficienti previsti per le altre utenze.

Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare che intervengono dopo il 1° gennaio avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I componenti di nuclei familiari, presenti nel Comune di Monticello Conte Otto, che costituiscono un nuovo nucleo familiare non sono più ricompresi tra i componenti del nucleo originario, a far data dal primo giorno del mese successivo alla costituzione del nuovo nucleo, come da denuncia da entrambi i nuclei familiari ai sensi del successivo art. 7.

- b) Per l'utenza non domestica sono adottati i coefficienti previsti dalla tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 secondo la procedura di calcolo del punto 4.3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione della tabella 3a è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. Il Gestore procede alla formazione delle liste di carico facendo riferimento alle utenze non domestiche attive alla data del 1° gennaio. Le variazioni che interverranno dopo tale data, riferite alle superfici tassabili, avranno effetto dal 1° giorno del mese di gennaio dell'anno successivo.
2. Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti (art. 3 commi 3 e 4), e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche (art. 3 comma 6), si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:
 - a) per l'utenza domestica sarà necessario distinguere i costi afferenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti secco non riciclabile - per i quali sarà applicato il criterio del numero degli svuotamenti - dai rimanenti costi, per i quali saranno applicati i coefficienti previsti dalla tabella 2 allegata al D.P.R. 158/99, secondo la procedura di calcolo del punto 4.2.. Per le utenze riferite a non residenti la parte variabile della tariffa è commisurata al 100% di quella applicata alle utenze stabili direttamente riferibili.
 - b) Per l'utenza non domestica il Comune applicherà un sistema misto composto dal numero degli svuotamenti e dalla produzione annua / mq. presunta prevista per categorie omogenee dalla tabella 4 allegata al D.P.R. 158/99, secondo la procedura di calcolo del punto 4.4.
 3. Relativamente alle utenze non domestiche, la superficie tassabile è solo quella individuata come produttiva di rifiuti assimilati. Nel caso sia oggettivamente impossibile una netta distinzione si procederà, con la collaborazione dell'utente, ad una valutazione concordata.
 4. Annualmente, in sede di determinazione della tariffa, potranno essere rivisti i coefficienti applicabili con il metodo normalizzato.

ART. 5 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Il "gestore" è tenuto, entro il mese di ottobre di ogni anno, anche in attuazione di eventuali indirizzi comunali o di altre autorità pubbliche, a redigere e presentare al Comune di Monticello Conte Otto una bozza di piano finanziario per l'anno finanziario seguente. Il Comune di Monticello Conte Otto, effettuati i necessari controlli, qualora ne condivide i contenuti, è tenuto a prendere atto del piano e ad informarne il gestore, che provvederà ad approvare formalmente il piano finanziario stesso; nel caso in cui il contenuto non sia condivisibile, Il Comune ne informa prontamente il gestore, contestando ad esso gli elementi che, a parere del Comune stesso, devono essere modificati.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) il grado attuale di copertura dei costi.
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario il Comune, determina l'articolazione tariffaria.

ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA - SOGGETTI PASSIVI ED ESCLUSIONI

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. L'obbligo della denuncia e del pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa i locali e le aree.
2. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione o di locazione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dall'effettiva misurazione del perimetro interno, al netto delle costruzioni esistenti.
3. Condizioni d'uso particolari:
 - a) Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;

- b) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività svolta ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine.
4. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, secondo la seguente elencazione:
- a) Locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato, comprese le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - b) Superfici adibite a sale d'esposizione museale;
 - c) Soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1,50;
 - d) le parti comuni di condominio;
 - e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
 - h) unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
 - i) gli edifici di proprietà, in uso comunale adibiti ad attività pubblica ed istituzionale con esclusione degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e con personale didattico non alle dipendenze dirette del Comune.
 - j) le aree scoperte adibite a verde.
5. Sono assoggettate alla parte fissa della tariffa tutte le superfici delle utenze non domestiche.
6. Non sono assoggettate alla parte variabile della tariffa le superfici delle utenze non domestiche dove si producono rifiuti speciali non assimilati.

ART. 7 – DENUNCE

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui al precedente art. 6.
2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti; nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al proprietario dell'alloggio;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

3. Nel caso in cui la denuncia non sia presentata dai soggetti di cui al precedente comma 2, l'obbligo di presentazione è a carico degli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati, anche sui siti Web del gestore e del Comune.
5. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi del presente articolo. Essa può essere consegnata direttamente, oppure spedita per posta, tramite fax o posta elettronica al gestore. La denuncia può essere effettuata anche a mezzo comunicazione telefonica al gestore, il quale provvederà a far pervenire al soggetto obbligato il modello di denuncia compilato, che una volta restituito sarà l'unico documento che farà fede.
6. Il mancato adempimento all'obbligo di sottoscrizione e restituzione del modello di denuncia predisposto sulla base di comunicazione telefonica non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente compilata sulla base degli elementi conosciuti.
7. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimasti invariati.
8. Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione, o qualunque altro elemento, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta (30), osservando le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, con effetto tariffario dall'anno successivo.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
Per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - dati identificativi del proprietario dell'immobile (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) e dell'immobile stesso (dati catastali);
 - numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;Per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - dati identificativi del proprietario dell'immobile (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) e dell'immobile stesso (dati catastali);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e descrizione e codice ISTAT dell'attività prevalente, sede legale);

- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati con indicazione specifica di eventuali aree ove si producono rifiuti non assimilabili agli urbani;
 - indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o della successiva data di variazione.
10. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, la quale fa fede della data di presentazione; nel caso di spedizione, si considera data di presentazione quella indicata con il timbro dell'ufficio postale accettante; se effettuata tramite fax o e-mail la data di presentazione coincide con il giorno del suo ricevimento;
 11. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Gestore del Servizio appena intervenuta e comunque entro trenta (30) giorni dal suo verificarsi; in caso di ritardata/mancata comunicazione di cessazione l'utente, che non dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali, è tenuto al pagamento della tariffa sino alla data in cui sia sorta una nuova obbligazione per comunicazione dell'utente subentrato.
 12. Le variazioni di superficie denunciate, sia in aumento che in diminuzione, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 13. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, invitano l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.
 14. Gli uffici comunali sono obbligati a comunicare al Gestore del Servizio tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, ed in particolare:
Uffici Demografici: i dati su immigrazioni e emigrazioni e la composizione dei nuclei familiari al 1° gennaio di ogni anno;
Ufficio Edilizia Privata: elenco dei certificati di agibilità rilasciati;
Ufficio Commercio: estremi delle autorizzazioni e licenze rilasciate e/o delle comunicazioni di inizio attività ricevute.

ART. 8 - DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa è determinata dal Comune nel rispetto delle norme contenute nel DPR 158/99, nonché, per la parte puntuale, facendo riferimento al numero degli svuotamenti effettuati.
2. La tariffa, sia per la parte variabile che fissa, è riscossa dal soggetto gestore, mediante fatturazione, in più rate - comunque non superiori a quattro - e secondo le modalità previste dal contratto di servizio tra Comune e gestore.
3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a Euro 10,33.
4. La tariffa di riferimento per ogni utenza e' attualmente soggetta all'applicazione dell'I.v.a. secondo l'aliquota vigente.

ART. 9 - RIMBORSI.

1. L'utente può richiedere in forma scritta al soggetto gestore il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale per il periodo di riferimento considerando i semestri compiuti
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo da rimborsare comprensivo degli interessi non risulta superiore a Euro 10,33.

ART. 10 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.

1. Per utenze non stabilmente attive si intendono:
 - a) Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione e non utilizzate (seconde case, comprese quelle dei residenti all'estero), le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero;
 - b) Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le abitazioni tenute a disposizione si procederà ad applicare la parte variabile assumendo il numero degli svuotamenti effettuati.
3. Per le abitazioni di persone ricoverate in casa di cura o di riposo in modo permanente, si procederà ad applicare solo la parte fissa assumendo il numero di componenti pari a 3. Non si procede all'applicazione della parte fissa di tariffa nel caso l'utente dimostri l'impossibilità all'utilizzo in quanto abitazione priva di allacci ai servizi primari.
4. Alle utenze non domestiche viene applicata la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio per la parte fissa e per la parte puntuale in ragione degli svuotamenti. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, stabilita dal soggetto gestore
5. Le utenze non stabilmente attive hanno l'obbligo della denuncia di occupazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 7; la denuncia dovrà contenere anche tutti i dati (ad es. periodo di occupazione) che consentono di ricondurre la fattispecie concreta ad un'utenza non stabilmente attiva.

ART. 11 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la Tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla Tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 8, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito; essa è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata e non tiene conto del numero degli svuotamenti.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tariffa da effettuare su apposito bollettino di pagamento predisposto dal Soggetto Gestore.
4. Gli Uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione al soggetto gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione della fattura ed al relativo incasso.
5. In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale recupero della Tariffa, e per l'applicazione delle penalità, si fa riferimento alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
7. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.
8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa giornaliera risulta inferiore a Euro. 10,33.

ART. 12 - AGEVOLAZIONI

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali accorda ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

ART. 13 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ed individuati in anni 5 dall'insorgenza dell'obbligo di denuncia, ad emettere apposito atto di recupero, relativamente ad ogni anno, unitamente agli interessi moratori calcolati con una maggiorazione del 3% del tasso legale.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal responsabile della tariffa individuato dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
3. Le violazioni al presente regolamento comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative di € 50,00 per la denuncia incompleta, € 100,00 per denuncia infedele ed € 200,00 per omessa denuncia.

4. In caso di denuncia di cessazione presentata in ritardo la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta a meno che l'utente non dimostri che i locali sono stati occupati da altro utente.

ART. 14 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle fatture va effettuato entro il termine di scadenza indicato nella fattura, che sarà emessa almeno 20 giorni prima della scadenza e recapitata al domicilio del titolare dell'utenza o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie autorizzate come corrispondenza ordinaria, fatture ecc.
2. In caso di pagamento oltre la scadenza sarà applicato l'interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di tre punti per ogni giorno oltre il 15° dalla scadenza.

ART. 15 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2011.
2. Relativamente all'anno 2011 la fatturazione avverrà, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, con i criteri stabiliti dal presente Regolamento relativamente alla parte normalizzata; per la raccolta puntuale della parte domestica la fatturazione comprenderà un numero standard, preventivamente definito, di svuotamenti. Nell'anno 2012, conseguentemente, si procederà con gli opportuni conguagli, derivanti dal numero esatto degli svuotamenti verificati, per le utenze domestiche mentre per quelle non domestiche si procederà alla fatturazione degli svuotamenti effettivi eseguiti nell'anno 2011.

SOMMARIO

ART. 1	- OGGETTO DEL REGOLAMENTO	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ART. 2	- TARIFFA	2
ART. 3	- DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.	3
ART. 4	- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	3
ART. 5	- PIANO FINANZIARIO	5
ART. 6	- PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA - SOGGETTI PASSIVI ED ESCLUSIONI.....	5
ART. 7	- DENUNCE.....	6
ART. 8	- DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.....	8
ART. 9	- RIMBORSI.....	9
ART. 10	- UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.....	9
ART. 11	- TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	9
ART. 12	- AGEVOLAZIONI.....	10
ART. 13	- OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA	10
ART. 14	- PAGAMENTI.....	11
ART. 15	- POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO.....	11
ART. 16	- NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE	11